

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Dividendi in uscita pagati a società UE***

di **Dottryna**



Il regime di tassazione dei dividendi in capo al socio beneficiario cambia a seconda del tipo di partecipazione nonché delle caratteristiche soggettive del percipiente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Fiscalità internazionale*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza nello specifico l'imposizione dei dividendi in uscita destinati a società residenti in altro paese UE.

Il trattamento fiscale dei dividendi previsto dalla [Direttiva n. 90/435/CE](#) (c.d. Direttiva madre-figlia), corrisposti da società fiscalmente residenti a società o enti con una partecipazione diretta non inferiore al 20%, residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, è disciplinato dall'[articolo 27-bis del D.P.R. 600/1973](#). In base a tale disposizione, se ricorrono alcune specifiche condizioni, nella distribuzione di dividendi è possibile **azzerare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta**.

Invero la normativa prevede **due modalità** per evitare l'applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nei confronti di società estere:

- **regime del rimborso** ([articolo 27-bis, comma 1, del D.P.R. 600/1973](#)): in questo caso il soggetto residente in Italia, alle condizioni previste per l'applicazione della direttiva madre-figlia, deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973](#) (1,20%). Successivamente, il soggetto non residente che ha percepito i dividendi, potrà richiedere il rimborso della ritenuta subita;
- **regime dell'esenzione** ([articolo 27-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973](#)): in tale circostanza il soggetto residente, al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione della Direttiva madre-figlia, su richiesta del soggetto non residente non opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973](#).

In particolare, l'[articolo 27-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973](#) dispone l'**esenzione dell'applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti** a società o enti economici che:

- a) **rivestono** una delle forme giuridiche previste nell'[allegato A della Direttiva n. 435/90/CEE](#);
- b) **risiedono** ai fini fiscali in uno **Stato membro della UE**, senza essere considerate, ai sensi della convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, **residenti al di fuori dell'Unione europea**;
- c) **risultano** assoggettati nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell'[allegato B della stessa Direttiva CEE](#), senza **fruire di regimi di opzione o di esonero**;
- d) **posseggono la partecipazione** (nella misura non inferiore al 20% al capitale della società che distribuisce gli utili), **ininterrottamente da almeno un anno**.

Per beneficiare di tale regime è necessario che la **società comunitaria (madre)** presenti alla **società residente (figlia)**, entro la data di **pagamento dei dividendi**, una **specificata richiesta** di non applicazione della ritenuta, con la **seguente documentazione**:

- **certificato** attestante i requisiti di cui alle lettere sub a), b) e c), rilasciato dall'Autorità fiscale dello Stato estero;
- una **dichiarazione** rilasciata dalla stessa società madre che attesti la sussistenza del requisito previsto dal sopra indicato punto d).

Qualora non si renda applicabile l'esenzione dalla ritenuta alla fonte:

- **in ambito extra-UE**, ai sensi dell'[articolo 27, comma 3, del D.P.R. 600/1973](#), la ritenuta è **operata a titolo di imposta** e con l'aliquota del **26%** sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato (misura così stabilita dall'[articolo 3, comma 1, del D.L. 66/2014](#));
- **in ambito UE**, ai sensi dell'[articolo 27, comma 3-ter del D.P.R. 600/1973](#), la ritenuta è **operata a titolo di imposta** e con l'aliquota dell'**1,20%** sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'[articolo 168-bis Tuir](#) (Paesi **non qualificabili** come paradisi fiscali).

Master di specializzazione

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)